



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2026/1188 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2026

che modifica l'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di prestazioni ambientali e di emissioni per i veicoli prodotti in serie illimitata e per i veicoli per uso speciale, il parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli per i veicoli prodotti in serie illimitata e le prescrizioni in materia di sicurezza elettrica e di avviso avanzato della distrazione del conducente per i veicoli prodotti in piccole serie e per i veicoli per uso speciale, e che aggiorna l'elenco dei regolamenti ONU alternativi di cui alla parte II di tale allegato

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3, l'articolo 41, paragrafo 5, e l'articolo 57, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 contiene l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo di veicoli prodotti in serie illimitata di cui agli atti normativi corrispondenti ai quali si fa riferimento nella tabella. Al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici e normativi, è necessario aggiungervi un riferimento ai regolamenti di recente adozione che stabiliscono le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli dotati di sistemi di assistenza al controllo del conducente e di parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli, nonché per l'omologazione dei veicoli Euro 7.
- (2) In particolare, il regolamento UNECE n. 171 ⁽²⁾ stabilisce disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di assistenza al controllo del conducente. Conformemente all'allegato II, punto E10, del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, i requisiti tecnici del regolamento UNECE n. 171 si applicano su base volontaria (se il veicolo è provvisto di detti sistemi). Al fine di consentire l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo di veicoli prodotti in serie illimitata dotati di tali sistemi, è opportuno includere tali sistemi nella tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858.

⁽¹⁾ GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/858/oj>.

⁽²⁾ Regolamento UNECE n. 171 - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda i sistemi di assistenza al controllo del conducente [2024/2689] (GU L, 2024/2689, 4.11.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2689/oj>).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti di omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, per quanto riguarda la loro sicurezza generale e la protezione degli occupanti dei veicoli e degli altri utenti vulnerabili della strada, che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga i regolamenti (CE) n. 78/2009, (CE) n. 79/2009 e (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 631/2009, (UE) n. 406/2010, (UE) n. 672/2010, (UE) n. 1003/2010, (UE) n. 1005/2010, (UE) n. 1008/2010, (UE) n. 1009/2010, (UE) n. 19/2011, (UE) n. 109/2011, (UE) n. 458/2011, (UE) n. 65/2012, (UE) n. 130/2012, (UE) n. 347/2012, (UE) n. 351/2012, (UE) n. 1230/2012 e (UE) 2015/166 della Commissione (GU L 325 del 16.12.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2144/oj>).

- (3) L'allegato V del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione ⁽⁴⁾ contiene le prescrizioni per l'omologazione dei veicoli a motore muniti di sistemi di parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli. Al fine di consentire ai costruttori di richiedere l'omologazione globale UE di un tipo di veicolo di veicoli prodotti in serie illimitata e dotati di sistemi di parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli, è necessario includere tali sistemi nell'elenco figurante nella tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858.
- (4) Il regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ stabilisce le prescrizioni tecniche per l'omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli Euro 7. Inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione ⁽⁶⁾ stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M₁ e N₁. È necessario integrare l'elenco degli atti normativi nella tabella di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 affinché contempli anche le rispettive prescrizioni per i veicoli Euro 7.
- (5) Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione ⁽⁷⁾ stabilisce norme relative ai sistemi di monitoraggio di bordo, ai dispositivi di monitoraggio a bordo del consumo di carburante e di energia elettrica, al passaporto ambientale del veicolo, alla visualizzazione di bordo dei dati ambientali e agli impianti di manipolazione e alle strategie di manipolazione. È necessario includere tali prescrizioni e il riferimento al regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 nell'elenco degli atti normativi di cui all'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858.
- (6) Le voci introdotte nell'allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/858 relative alle prestazioni ambientali e alle emissioni si applicano ai veicoli delle categorie M₁ e N₁ e ai veicoli Euro 7ext, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1257, con riferimento alle colonne che stabiliscono le prescrizioni per un tipo di veicolo di categoria N₁.
- (7) Per garantire la coerenza, gli aspetti relativi alla «Misurazione della potenza del motore» e al «Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento» dovrebbero essere inclusi in entrambe le sezioni delle tabelle di cui all'allegato II, rispettivamente per i veicoli omologati ai sensi delle norme Euro 6 ed Euro 7.
- (8) Il regolamento delegato (UE) 2023/2590 della Commissione ⁽⁸⁾ stabilisce i requisiti tecnici per l'omologazione di determinati veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente. Tali requisiti si applicano ai veicoli prodotti in serie illimitata per i nuovi tipi a decorrere dal 7 luglio 2024 e per i veicoli

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1426 della Commissione, del 5 agosto 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda procedure e specifiche tecniche uniformi per l'omologazione del sistema di guida automatizzata di veicoli completamente automatizzati (GU L 221 del 26.8.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/1426/oj).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, sull'omologazione di veicoli a motore e motori, nonché di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, per quanto riguarda le relative emissioni e la durabilità delle batterie (Euro 7), che modifica il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (UE) n. 582/2011 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, il regolamento (UE) 2017/2400 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1362 della Commissione (GU L, 2024/1257, 8.5.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1257/oj>).

⁽⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M₁ e N₁ e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione, del 25 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove, comprese le soglie di conformità, per i dispositivi OBFCM e i sistemi OBM, le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento, il formato dell'EVP, i dati dell'EVP e i relativi metodi di comunicazione per i veicoli a motore delle categorie M₁ e N₁ (GU L, 2025/1707, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj).

⁽⁸⁾ Regolamento delegato (UE) 2023/2590 della Commissione, del 13 luglio 2023, che integra il regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate concernenti le procedure di prova e i requisiti tecnici specifici per l'omologazione di determinati veicoli a motore per quanto riguarda i sistemi di avviso avanzato della distrazione del conducente e che modifica tale regolamento (GU L, 2023/2590, 22.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2590/oj).

nuovi a decorrere dal 7 luglio 2026. Al fine di consentire ai costruttori di veicoli in piccole serie e di veicoli per uso speciale di attuare i nuovi requisiti, è necessario concedere loro un periodo di tempo supplementare di due anni per adeguare il loro processo di produzione.

- (9) La serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100 ⁽⁹⁾ contiene requisiti più rigorosi per il motore elettrico dei veicoli, che si applicano ai veicoli nuovi prodotti in serie illimitata. Tali requisiti si applicano a decorrere dal 1° settembre 2025. Al fine di consentire ai costruttori di veicoli prodotti in piccole serie di adeguarne la produzione per soddisfare i requisiti più rigorosi, è opportuno concedere loro un periodo di tempo sufficiente per attuare i requisiti. Inoltre, dato che i veicoli con accesso per sedie a rotelle sono prodotti principalmente da costruttori di piccole e medie dimensioni, è opportuno prevedere una maggiore flessibilità per ridurre l'onere gravante sui costruttori che producono tali veicoli dispensandoli dalle prove di cui ai punti 6.4 e 6.5 del regolamento ONU n. 100, qualora la modifica apportata alla struttura del veicolo non incida sul sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica.
- (10) Nella tabella di cui all'allegato II, parte II, del regolamento (UE) 2018/858 figura l'elenco dei regolamenti ONU e delle rispettive versioni riconosciuti equivalenti ai fini dell'omologazione UE. Tale tabella dovrebbe essere aggiornata per tenere conto degli sviluppi normativi a livello dell'UNECE.
- (11) Le tabelle di cui all'allegato II, parte III, appendici da 1 a 6, del regolamento (UE) 2018/858 contengono l'elenco delle prescrizioni per l'omologazione dei veicoli per uso speciale delle categorie M₁ e N₁ e dei veicoli Euro 7ext, conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1257, quali fissate dagli atti normativi corrispondenti di cui alla tabella. È necessario integrare l'elenco degli atti normativi di tali tabelle affinché contempli anche le rispettive prescrizioni per i veicoli Euro 7 da omologare come veicoli per uso speciale.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/858,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2026

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁹⁾ Regolamento ONU n. 100 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motore elettrico [2024/1955] (GU L, 2024/1955, 26.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1955/oj>).

L'allegato II del regolamento (UE) 2018/858 è così modificato:

1) la parte I è così modificata:

a) dopo la voce E9 sono inserite le voci E10 ed E11 seguenti:

«E10	Sistemi per assistere il conducente nell'esecuzione del controllo dinamico del veicolo	Regolamento (UE) 2019/2144	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X						
E11	Parcheggio con servizio automatizzato di ritiro e riconsegna dei veicoli	Regolamento (UE) 2019/2144	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X	IF X						»;

b) la voce G è sostituita dalla seguente:

«G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 6", i veicoli "Euro VI", le entità tecniche indipendenti e i componenti (*1)													
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

(*1) (*1) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.»;

c) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

«G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X					X	
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X						
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 7" ed "Euro 7ext", le entità tecniche indipendenti e i componenti (*2)													
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	X	X	X	X	X	X					X	

GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione (*3)	X			X							X
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X							X
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X						X	
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X						X	
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X						X	
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X							
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X							

GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X							X	
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione (*4)	X			X							X	
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X							X	
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X							X	
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	X			X								
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	X			X								X
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X								
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X								

GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	X			X								
------	---	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

(*) (**) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁.

(*) (**) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione, del 25 luglio 2025, che stabilisce norme, procedure e metodologie di prova per l'applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 per quanto riguarda l'omologazione in relazione alle emissioni allo scarico e alle emissioni evaporative dei veicoli delle categorie M1 e N1 e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/683 (GU L, 2025/1706, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1706/oj).

(*) (**) Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione, del 25 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2024/1257 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda specifici metodi, prescrizioni e prove, comprese le soglie di conformità, per i dispositivi OBFCM e i sistemi OBM, le caratteristiche e le prestazioni dei sistemi di avvertimento del conducente e dei metodi di persuasione, nonché dei metodi per valutarne il funzionamento, il formato dell'EVP, i dati dell'EVP e i relativi metodi di comunicazione per i veicoli a motore delle categorie M₁ e N₁ (GU L, 2025/1707, 5.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1707/oj).»;

d) l'appendice 1 è così modificata:

i) nella tabella 1, la voce A19 è sostituita dalla seguente:

«A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	C Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli non conformi alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100 (*): 7 luglio 2026.	C Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli non conformi alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100: 7 luglio 2026.	C Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli non conformi alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100: 7 luglio 2026.	C Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli non conformi alla serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 100: 7 luglio 2026.
------	---------------------------------	----------------------------	---	---	---	---

(*) Regolamento ONU n. 100 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli riguardo a requisiti specifici del motopropulsore elettrico [2024/1955] (GU L, 2024/1955, 26.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1955/oj>).»;

ii) nella tabella 1, la voce E3 è sostituita dalla seguente:

«E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028. Non richiesto per i veicoli in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal livello del suolo.	C Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028. Non richiesto per i veicoli in cui il punto R del sedile del conducente non si trova a più di 450 mm dal livello del suolo.»;
-----	--	----------------------------	------	------	---	---

iii) nella tabella 2, la voce E3 è sostituita dalla seguente:

«E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.	N.a.	X (per la modalità di guida manuale). N.a. (per la modalità di guida totalmente automatizzata).	»;
-----	--	----------------------------	------	------	--	----

2) nella parte II la tabella è sostituita dalla seguente:

«Voce	Oggetto	Regolamento ONU n.	Serie di modifiche
B14	Sistema di allarme acustico per veicoli	138	01
G1	Livello sonoro: — veicoli a motore — dispositivi silenziatori di ricambio	51 59	03 03
G2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio ⁽¹⁾		
G2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica ⁽¹⁾	24 ⁽²⁾ ⁽⁹⁾	03
G4	Emissioni allo scarico su strada ⁽¹⁾	83 ⁽²⁾ ⁽¹⁰⁾ 85 ⁽²⁾	08 00
G5	Durata delle emissioni allo scarico ⁽¹⁾	154 ⁽²⁾	02 ⁽⁴⁾ / 03 ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾
G6	Emissioni dal basamento ⁽¹⁾	168 ⁽²⁾ ⁽⁷⁾ ⁽¹¹⁾	00
G7	Emissioni evaporative ⁽¹⁾		
G8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio ⁽¹⁾		

«Voce	Oggetto	Regolamento ONU n.	Serie di modifiche
G9	Diagnostica di bordo ⁽¹⁾		
G10	Assenza di impianto di manipolazione ⁽¹⁾		
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni ⁽¹⁾		
G12	Prevenzione delle manomissioni ⁽¹⁾		
G16	Determinazione della potenza ⁽¹⁾		
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento ⁽¹⁾		
G3	Emissioni allo scarico del motore in laboratorio ⁽²⁾		
G4	Emissioni allo scarico su strada ⁽²⁾		
G5	Durata delle emissioni allo scarico ⁽²⁾		
G6	Emissioni dal basamento ⁽²⁾		
G9	Diagnostica di bordo ⁽²⁾		
G10	Assenza di impianto di manipolazione ⁽²⁾	49	07
G11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni ⁽²⁾		
G12	Prevenzione delle manomissioni ⁽²⁾		
G16	Misurazione della potenza del motore ⁽²⁾		
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento ⁽²⁾		
G13	Riciclabilità ⁽⁸⁾	133	00

⁽¹⁾ Per veicoli leggeri "Euro 6".

⁽²⁾ La combinazione dei pertinenti certificati di omologazione ONU elencati in questa cella della tabella è considerata equivalente a un certificato di omologazione "Euro 6e", "Euro 6e-bis" o "Euro 6e-bis-FCM" ai fini della domanda di omologazione globale UE di un tipo di veicolo a norma del regolamento (UE) 2018/858.

⁽³⁾ A norma del regolamento ONU n. 168, ai fini dell'equivalenza dei certificati di omologazione sono prese in considerazione solo le categorie di veicoli M₁, M₂ e N₁.

⁽⁴⁾ I certificati di omologazione rilasciati per il livello 1A sono considerati solo a fini di equivalenza. Nel caso dei veicoli OVC-HEV e OVC-FCHV, sono considerate equivalenti solo le omologazioni rilasciate in conformità al supplemento 1 alla serie di modifiche 02 o successive.

⁽⁵⁾ Nel caso dei veicoli OVC-HEV e OVC-FCHV, sono considerate equivalenti solo le omologazioni rilasciate in conformità al supplemento 1 alla serie di modifiche 03 o successive.

⁽⁶⁾ L'ambito di applicazione della serie di modifiche 03 del regolamento ONU n. 154 è limitato ai veicoli delle categorie M₁, M₂ e N₁. Pertanto solo tali categorie di veicoli sono prese in considerazione ai fini dell'equivalenza dell'omologazione.

⁽⁷⁾ Per veicoli pesanti "Euro VI".

⁽⁸⁾ Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato I della direttiva 2005/64/CE.

⁽⁹⁾ È sufficiente un'omologazione che confermi la conformità alla parte III del regolamento ONU n. 24 (emissione di inquinanti visibili).

⁽¹⁰⁾ Ai fini delle prove di conformità in servizio, il costruttore deve comunicare tutti i risultati di dette prove utilizzando la piattaforma elettronica per la conformità in servizio di cui all'allegato II, punto 5.9, del regolamento (UE) 2017/1151, o altri mezzi appropriati qualora ciò non sia possibile.

⁽¹¹⁾ Ai fini della trasmissione dei dati, il costruttore deve seguire le disposizioni di cui all'allegato IIIA, punto 7.7, del regolamento (UE) 2017/1151.»

- 3) la parte III è così modificata:
- a) nell'appendice 1 la tabella è così modificata:
- i) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

«E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	X Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	X Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	X Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	X Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.»;
-----	--	----------------------------	--	--	--	--

- ii) la voce G è sostituita dalla seguente:

«G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli “Euro 6”, i veicoli “Euro VI”, le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*) »;					
<p>(*) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.»;</p>						

- iii) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

«G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G	G	G	G
------	--------------------------------------	--	---	---	---	---

G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	G	G	G	G
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 7" ed "Euro 7ext", le entità tecniche indipendenti e i componenti (*2)					
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato. Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato. Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il		

			fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).	costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).		
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato conformemente al metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO ₂ utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all'allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all'avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO ₂	G In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato conformemente al metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO ₂ utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all'allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all'avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO ₂		Non rientranti nell'ambito di applicazione.

			non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO ₂ del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo consenso dell'autorità di omologazione.	non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO ₂ del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione e previo consenso dell'autorità di omologazione.		
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato. Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. Nel caso delle ambulanze, l'omologazione UE rilasciata al veicolo di base più rappresentativo rimane valida anche se il peso di riferimento è cambiato. Autocaravan e autofunebri. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).		

GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		

GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	G	G		
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	G	G	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G	G		
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	G	G		

(*) (*) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁.»;

b) nell'appendice 2 la tabella è così modificata:

i) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

«E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE)-2019/2144	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
-----	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---

ii) la voce G è sostituita dalla seguente:

«G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli “Euro 6”, i veicoli “Euro VI”, le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)
(*) ^(*) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.»;	

iii) le voci da G4 a G9 sono sostituite dalle seguenti:

«G4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate devono essere descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate devono essere descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate devono essere descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate devono essere descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
-----	----------------------------------	--	--	--	---	--	--	---	---	---	---	---

G5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G6	Emissioni dal basamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

G7	Emissioni evaporative	Regolamento (CE) n. 715/2007	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
G8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (CE) n. 715/2007	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

G9	Diagnostica di bordo	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
----	----------------------	--	--	--	--	--	--	--	---	---	---	---	---

iv) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

«G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X	X	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli “Euro 7” ed “Euro 7ext”, le entità tecniche indipendenti e i componenti ^{(*)2}											
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	X	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le		Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le		Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

	veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica		prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.						
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

			prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.						
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

			speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.							
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

			accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.						
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	X			X			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersecurity	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X			X			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità.			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le			X L'autorità di omologazione può concedere esenzioni solo se il costruttore dimostra che il veicolo non può soddisfare le			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

ambientali e passaporto ambientale del veicolo		prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità. Ciò vale anche per le prescrizioni relative alle trasmissioni via etere per il sistema di monitoraggio a bordo del consumo di carburante (OBFCM).			prescrizioni in ragione del suo uso speciale. Le esenzioni accordate vanno descritte nel certificato di omologazione del veicolo e nel certificato di conformità. Ciò vale anche per le prescrizioni relative alle trasmissioni via etere per il sistema di monitoraggio a bordo del consumo di carburante (OBFCM).						
--	--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

(*) (*) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁.»;

- c) nell'appendice 3 la tabella è così modificata:
i) la voce A19 è sostituita dalla seguente:

«A19	Sicurezza elettrica in uso (IF)	Regolamento (UE) 2019/2144	G La modifica della struttura del veicolo non deve essere sottoposta alle prove di cui ai punti 6.4 e 6.5 del regolamento ONU n. 100, a condizione che il sistema ricaricabile di accumulo dell'energia elettrica non sia modificato.»;
------	---------------------------------	----------------------------	--

- ii) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

«E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	A Eventuale deroga parziale se le attrezzature per passeggeri con esigenze specifiche impediscono la piena conformità alle prescrizioni ed eventuale deroga totale se è impossibile soddisfare tali prescrizioni. Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028»;
-----	--	----------------------------	--

iii) la voce G è sostituita dalla seguente:

«G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli “Euro 6”, i veicoli “Euro VI”, le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)		
<p>(*) ^(*) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.»;</p>			

iv) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

«G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 715/2007	G
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 715/2007	G
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli “Euro 7” ed “Euro 7ext”, le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)		
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G Eventuali modifiche della lunghezza del sistema di scarico sono ammissibili senza la necessità di condurre ulteriori prove, a condizione che la contropressione allo scarico rimanga simile.
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove delle emissioni allo scarico, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G È ammissibile modificare il sistema di scarico, senza ulteriori prove del consumo di CO ₂ /carburante, purché i dispositivi di controllo delle emissioni, compresi gli eventuali filtri antiparticolato, non siano interessati. In caso di omologazione in più fasi, il nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato conformemente al metodo dell'interpolazione delle emissioni di CO ₂ utilizzando i dati pertinenti derivanti dal veicolo completato. In alternativa, il

			nuovo valore di CO ₂ deve essere calcolato sulla base dei parametri del veicolo completato di cui all'allegato B7, punto 3.2.4, del regolamento ONU n. 154 e utilizzando lo strumento della matrice di resistenza all'avanzamento fornito dal costruttore del veicolo di base. Qualora lo strumento non sia disponibile o l'interpolazione del CO ₂ non sia possibile, deve essere utilizzato il valore CO ₂ del veicolo High risultante dal veicolo di base, su richiesta del costruttore responsabile della conversione.
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G In caso di conversione di un veicolo (ad esempio in una procedura di omologazione in più fasi), il costruttore responsabile della conversione deve consultare il costruttore del veicolo originale (completo o incompleto) per ottenere la conferma che il veicolo convertito è coperto dall'omologazione delle emissioni del veicolo originale (completo o incompleto).
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G Non sono necessarie ulteriori prove di evaporazione sul veicolo modificato, purché i dispositivi di controllo delle evaporazioni non subiscano modifiche rispetto a quelli montati dal costruttore del veicolo originale (completo o incompleto).
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	G
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G

GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersecurity	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	G
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	G
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	G

(*) (*) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁»;

d) nell'appendice 4 la tabella è così modificata:

i) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

«E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE)-2019/2144	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
-----	--	----------------------------	--	--	--	--	--	---	---	---	---

ii) la voce G è sostituita dalla seguente:

«G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli “Euro 6”, i veicoli “Euro VI”, le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)										
<p>(*) ^(*) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.»;</p>											

iii) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

«G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 715/2007 Regolamento (CE) n. 595/2009	X	X	X	X	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli “Euro 7” ed “Euro 7ext”, le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)										
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	G È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione ^(*)			X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m. In alternativa, per i veicoli con trasmissione idrostatica si può applicare anche il regolamento (UE) 2016/1628.			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X È ammissibile modificare, senza ulteriori prove, la lunghezza del sistema di scarico dopo l'ultimo silenziatore, senza superare i 2,0 m.			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione			X			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	N.a. Si applica tuttavia l'allegato V sul divieto di riutilizzo dei componenti specificati.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	X	X	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione			X			Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.

GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione			X			Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
------	---	--	--	--	---	--	--	---	---	---	---

(*) (*) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁.»;

e) nell'appendice 5 la tabella è così modificata:

i) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

«E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	N.a.»;
-----	--	----------------------------	--------

ii) la voce G è sostituita dalla seguente:

«G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli "Euro 6", i veicoli "Euro VI", le entità tecniche indipendenti e i componenti (*)		
----	---	--	--

(*) (*) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.»;

iii) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

«G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 595/2009	X In alternativa, può applicarsi il regolamento (UE) 2016/1628.

GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli “Euro 7” ed “Euro 7ext”, le entità tecniche indipendenti e i componenti (*2)		
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, al regolamento ONU n. 51.02 o al regolamento (CE) n. 540/2014. Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni: a) 81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW; b) 83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW; c) 84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersecurity	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione	

(*) (*) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁»;

f) nell'appendice 6 la tabella è così modificata:

i) la voce E3 è sostituita dalla seguente:

«E3	Avviso avanzato della distrazione del conducente	Regolamento (UE) 2019/2144	A Data a partire dalla quale il rilascio dell'omologazione UE sarà rifiutato: 7 luglio 2026. Data a partire dalla quale è vietata l'immatricolazione dei veicoli: 7 luglio 2028.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.»;
-----	--	----------------------------	--	---

ii) la voce G è sostituita dalla seguente:

«G	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli “Euro 6”, i veicoli “Euro VI”, le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)			
<p>(*) ^(*) Per i veicoli leggeri di cui al regolamento (CE) n. 715/2007 (veicoli Euro 6) o per i veicoli pesanti di cui al regolamento (CE) n. 595/2009 (veicoli Euro VI), la conformità alle voci da G2 a G12, G16 e G17 è obbligatoria; tuttavia, a seconda dell'ambito di applicazione, è prevista solo un'unica omologazione in relazione alle emissioni dei veicoli a norma del regolamento (CE) n. 715/2007 o del regolamento (CE) n. 595/2009.»;</p>				

iii) dopo la voce G14 sono inserite le voci G16 e G17 e da GA a GA18 seguenti:

«G16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (CE) n. 595/2009	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
G17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (CE) n. 595/2009	X	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA	PRESTAZIONI AMBIENTALI ED EMISSIONI per i veicoli “Euro 7” ed “Euro 7ext”, le entità tecniche indipendenti e i componenti ^(*)			
GA1	Livello sonoro	Regolamento (UE) n. 540/2014	G Prova da eseguire solo sul veicolo completo/completato. Il veicolo può essere sottoposto a prova conformemente alla direttiva 70/157/CEE, al regolamento ONU n. 51.02 o al regolamento (CE) n. 540/2014. Si applicano i valori limite seguenti, indipendentemente dalle condizioni del veicolo, quali il tipo di motore, il tipo di cambio e le eventuali sottoclassificazioni: a) 81 dB(A) per veicoli con motore di potenza inferiore a 75 kW; b) 83 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 75 kW ma inferiore a 150 kW; c) 84 dB(A) per veicoli con motore di potenza pari o superiore a 150 kW.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA2	Emissioni allo scarico del veicolo in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientranti nell'ambito di applicazione.

GA2a	Determinazione di emissioni di CO ₂ e consumo di carburante specifici del veicolo e dispositivo per il monitoraggio di bordo del consumo di carburante e/o dell'energia elettrica	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA4	Emissioni allo scarico su strada	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA5	Durata delle emissioni allo scarico	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA6	Emissioni dal basamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA7	Emissioni evaporative	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA8	Emissioni allo scarico a bassa temperatura in laboratorio	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.

GA9	Diagnostica di bordo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA10	Assenza di impianti e strategie di manipolazione	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione		Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA11	Strategie ausiliarie di controllo delle emissioni	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA12	Antimanomissione, sicurezza e cibersicurezza	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA13	Riciclabilità	Direttiva 2005/64/CE	Non rientrante nell'ambito di applicazione.	Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA14	Sistemi di condizionamento dell'aria	Direttiva 2006/40/CE	Non rientranti nell'ambito di applicazione.	Non rientranti nell'ambito di applicazione.
GA16	Misurazione della potenza del motore	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientrante nell'ambito di applicazione.

GA17	Funzionamento dei sistemi che usano un reagente consumabile e dei sistemi di controllo dell'inquinamento	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1706 della Commissione		Non rientrante nell'ambito di applicazione.
GA18	Monitoraggio di bordo (OBM), visualizzazione di bordo dei dati ambientali e passaporto ambientale del veicolo	Regolamento (UE) 2024/1257 Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1707 della Commissione		Non rientranti nell'ambito di applicazione.

(²) (^{*}) Per i veicoli di cui al regolamento (UE) 2024/1257 (veicoli Euro 7 o Euro 7ext) è necessaria una raccolta di omologazioni e/o dichiarazioni di conformità come stabilito nella normativa di attuazione di cui alle voci da GA2 a GA18 (escluse le voci GA13 e GA14). Le prescrizioni per i veicoli Euro 7ext sono quelle indicate nella colonna relativa ai veicoli di categoria N₁».